



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 DEL 13/04/2022

COPIA

OGGETTO:	TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE PER LE AREE MERCATALI, ANNO 2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **treddici** del mese di **aprile** alle ore **18:15 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TEMPONE GIOVANNI		Si
Vicesindaco	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	
componente	GRECO ELISA	Si	

Totale Presenti: 2	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Donato Cristiano BOCCIA**

Il **Presidente Antonella ZAMBRINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	13/04/2022	F.to Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	13/04/2022	F.to Liberato RAMARRO

VISTI:

- l'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2000) che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- l'articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);
- l'articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: "Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2021 "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati" di cui alla legge 160 del 27 Dicembre 2019, con la quale il Comune di Sarconi ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento approvato con la suddetta deliberazione;

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone per fasce demografiche;

RICHIAMATI inoltre i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
- la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe approvate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 e 22 del 29.04.2020, vigenti prima della entrata in vigore della nuova disciplina è realizzata applicando le tariffe standard previste dalla citata legge n. 160/2019, senza necessità di approvare i coefficienti moltiplicatori data la limitatezza delle aree comunali storicamente interessate dalle occupazioni e delle tipologie/finalità delle stesse;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come esposte nel quadro tariffario (allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29.04.2020 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche (TOSAP) anno 2020.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.04.2020 con cui sono state deliberate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) – anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

RITENUTO quindi necessario approvare i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard per il calcolo del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone patrimoniale per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2022;

DATO ATTO che

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022- 2024 da parte degli enti locali;

- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022, n. 15 ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022- 2024;

VISTO che pertanto è stato automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL dal Dirigente del Settore Tributi e del Settore Economico Finanziario;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con votazione unanime dei presenti resa nelle forme e nei termini di legge

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE le tariffe standard previste dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 quali tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone patrimoniale per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2022, come riportate nello schema allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

3. DI DARE ATTO che non sussiste l'esigenza di approvare i coefficienti moltiplicatori data la limitatezza delle aree comunali storicamente interessate dalle occupazioni e delle tipologie/finalità delle stesse;

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Vicesindaco
f.to Antonella ZAMBRINO**

**Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA**

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **14/04/2022**

**Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA**

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **14/04/2022**

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to TEMPONE GERARDO**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **14/04/2022**

**Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA**